



Circolo di Studio “*Fidelitas Moggio*”

Matricola: AR20050247
Referente: Danilo Tassini

Trascrizione del documento:

Copie delli Statuti, Accomandigia e Privilegij del Sacro Eremo di Camaldoli (1382-1779)

Collocato nel fondo: Camaldoli Appendice,
filza: 10
dell'Archivio di Stato di Firenze

estratti da:

**A) Copie delli Statuti, Accomandigia,
e privilegij del Sacro Eremo di Camaldoli
(Camaldoli Appendice 10)**

e da

**B) Suppliche dei Camaldolesi a S. A. R. Querele contro i medesimi
Informazioni, Notificazioni e Rescritti diversi
(Consiglio di Reggenza 40)**

Verifica dei confini (a)

1350

... Per esame di testimoni furono riconosciuti i confini della giurisdizione del Sacro Eremo, e di Moggiona

I Camaldolesi comperano dal Conte Bandino di Romena Asqua e Cerreta (a)

1368

D. Gio. Priore di Camaldoli comprò dal Conte Bandino del Conte Roberto di Romena tutto il Territorio, et ogni sua ragione della pastura del Territorio di **Asqua**; e parimenti comprò la pastura del Territorio di **Cerreta Fregginese**.

Il Potestà a Moggiona (a)

1372

D. Gio Priore e Generale di Camaldoli **messe il Potestà a Moggiona (a)**

In accomandigia alla Repubblica Fiorentina (a)

1382

Il Generale Giovanni Priore di Camaldoli per liberarsi dalle vessazioni de nostri circonvicini si diede in Accomandigia all'Eccelsa Repubblica Fiorentina (*referimento Libro Moggiona pag. 35*)

Si osservino gli Statuti (a)

1420

La Signoria di Firenze scrive al potestà di Bibbiena che operi, et eseguisca quanto viene ordinato nelli **Statuti di Moggiona**, e che mandi un suo notaro a detto luogo a tenervi Ragione. (*referimento Libro Moggiona pag. 27*)

Bandita del Comune di Moggiona (a)

In Dei Nomine Amen Anno 1437 primo Novembre.

Antonio vocato Trappola in vice et nome di **Donato** di Giovanni, et **Santi** di Nanni, et **Lorenzo** di Giulio vocato **Ciullo** Consiglieri del Comune, et **huomini di Moggiona** insieme con **Agnolo** di Nanni, et **Ventura** di Giovanni di detto Comune in vice di tutti gli huomini di Moggiona comparendo dinanzi a Noi Frà Ambrogio (*Traversari*) Priore dell'Eremo di Camaldoli, et Generale di detto Ordine propongono come infra si era deliberato per conservazione della pace, et quiete di detto luogo comunemente, et di piena concordia che si facesse una certa Bandita con questi confini cioè a primo **la Gricciola**, a 2° **la via della Selva**, a 3° **la Trappola**, 4° **la via di Monte** per fino all'**Uomo morto** vocato **Poggio Castiglioni**, et come si confina con il Conte Giovanni, nella qual Bandita non possino pasturare altre bestie, ne grosse, ne minute, se non quelle le quali tornano la sera a casa, e questo per levar via ogni inconveniente, con questa condizione, e legge, che chi contraffacessi, per ogni bestia grossa lire 5, e per ogni branco di bestie minute pachi lire dieci, et questa pena possa esserne convenuto chiunque contraffacessi da Campai di detto luogo al Potestà di Bibbiena, o suo Cancelliere, et costretto a pagarla, et dove detti Campai non accusassero quel tale contraffacente loro possino essere, e ciascun di loro, o quali fusse, con suo detto fatto costretti dal Banco innanzi al Potestà detto, a pagare quella pena nella quale fussi incorso chi contro avessi fatto a questo Statuto. Pregaronci e detti nostri uomini, che noi volessimo confirmare e ratificare la detta loro Deliberazione fatta nel modo sopradetto. Noi adunque considerato questo esser venuta di consentimento, e concordia dalla maggior parte, e più sana di detto Comune, confermiamo, approviamo e ratifichiamo con nostra autorità ciò che di sopra si contiene, et comandiamo, che da detti huomini sia inviolabilmente osservato; et in fede di ciò habbiamo di nostra propria mano fatto la sottoscritta Legge, anno, mese, et di sotto posti, e detti cinque uomini soprannominati nel nostro Palagio, et nella Sala della nostra solita audienza in Camaldoli, et in segno di ciò habbiamo posto il nostro solito minor sigillo.

Il Notaro a Moggiona una volta il mese (a)

1441

Ordinazione e stabilimento fatto dalla Signoria di Firenze che il Potestà di Bibbiena fosse obbligato a mandare un suo **Notaro a Moggiona una volta il mese** con salario di lire 20 ogni 6 mesi; si noti che nel 1382 per li Statuti fu stabilito che il salario dovesse essere lire (libbre) 11 piccioli, e nulla più. (*riferimento Libro Moggiona pag. 29*)

1443

Li Priori, e Gonfalonieri di Giustizia di Firenze approvano una relazione che il Sacr'Eremo era Territorio non suddito. (*riferimento libro Moggiona pag. 29*)

Banditi e pubblicati i confini del territorio del Sacr'Eremo e di Asqua

1444 (a)

Per ordine degl'Ufficiali del Monte furono banditi e pubblicati i Confini del Territorio del Sacr'Eremo, e di Asqua a forma del 1350 e 1368.

L'esenzione dalle Gabelle (a)

1446

La Signoria di Firenze concesse al Sacr'Eremo una perpetua e generale esenzione dalle Gabelle.(*riferimento libro Moggiona pag. 29*)

Luoghi raccomandati e non sudditi (a)

1495 1496 1499 1512

La Signoria di Firenze liberò il Sacr'Eremo dall'imposizione fatta sopra i Beni ecclesiastici del Dominio Fiorentino, come luoghi raccomandati, e non sudditi.

Conferme di Cosimo I (a)

1540

Il Serenissimo **Cosimo I Gran Duca**¹.confermò al Sacr' Eremo in tutte le sue parti l'Accomandigia del 1382. – La deliberazione del 1443 -, e l'esenzione delle Gabelle del 1446– (*riferimento Libro Moggiona pag. 30*)

Si convenga al Potestà di Bibbiena (a)

1540

Fu ordinato che gl'uomini di Moggiona non possino esser' convenuti al Banco di Poppi ma solo avanti al Potestà di Bibbiena.

Si osservino patti a cui non si può controvertire (a)

1542

Il Serenissimo **Cosimo I G. D.** (*di Toscana*) ordina che il Potestà di Bibbiena osservi quanto fu stabilito nel 1382 circa il render Ragione **agli Uomini di Moggiona** per causa di certi patti ai quali non si può contravvenire.

Permesso di tenere protocollo appartato (a)

Adi 20 Dicembre 1571

I **Magnifici Signori Conservatori dell'Archivio Pubblico Fiorentino** insieme adunatisi nel luogo solito della loro residenza avendo vista la informazione per loro Signorie fatta sopra le Preci delli MM. RR. PP. Maggiore, e Romiti del Sacro Eremo di Camaldoli - appreso il Benigno Rescritto di S. A. del quale in calce di quella che dice = concedesi per le cose loro proprie = con la debita segnatura et considerato diligentemente il tutto, et ottenuto il Partito- deliberanno, et deliberando ordinonno concedersi, et così permissiono, e concessero, **che detti RR. PP. E loro Cancelliere possi tenere un Protocollo appartato da quello dell'Archivio, et in esso notare, e scrivere tutti i contratti, e quasi contratti, che Lui Rogherà infra quelli delle cose loro proprie e di loro Iurisdizione, e sudditi**, purchè non v' intervenghino persone sottoposte a loro Altezze, ne vi si tratti in modo alcuno dell'interesse loro, o di Beni esistenti, e posti nel felice Dominio di

¹ Granduca di Toscana dal 1537 - al 1574
Circolo di studio "Fidelitas Moggio" (AR20050247)

Firenze, e che di simili contratti **non** siano tenuti rimetterne la copia all'Archivio, e tanto comandono osservarsi in tutto e per tutto servendo la disposizione di detto Rescritto e non altrimenti.

Conferme di Francesco I (a)

1574

Francesco I Gran Duca² confermò quanto fu concesso nel 1382 -, 1415 -, 1441 -, 1443 -, e 1446 (*referimento Libro Moggiona pag. 30*)

Sui banditi (a)

1578

S. A. R. fa esaminare i Privilegi del Sacr'Eremo a motivo di certi banditi stati assicurati.

Licenza data dal P.re Maggiore al Bargello di potere inquirere nella Giurisdizione di Camaldoli contro li banditi

Che il Potestà di Bibbiena continui a giudicare le caus Criminali di Moggiona

1580

Ordine di S. A. R. al Potestà di Bibbiena di continuare a giudicare le cause criminali di **Moggiona** quantunque li siano state levate tali cause per gl'altri luoghi di sua Giurisdizione.

Sui banditi

1586

Licenza data dal P.re Maggiore al Vicario di Poppi di fare inquirere contro li banditi nella Giurisdizione di Camaldoli

Moggiona: immunità e privilegi (a)

28 Gennaio 1586

E perché nell'accomandigia fatta con l'ecclsa Repubblica fiorentina del mese di Novembre 1382 e compreso ancora la **Villa di Moggiona, e suoi Uomini come sudditi al detto Eremo e Camaldoli**, et ancora si trova detta Villa, et Uomini sottoposti, e sudditi al detto Eremo e Camaldoli, ancorché essi Eremiti abbino procurato per non esercitare le cose profane che nell'Amministrazione della Giustizia siano governati dal Vicario di Poppi per il Criminale, e dal Potestà di Bibbiena per il Civile, nondimeno detta Villa et Uomini si tengono, e reputano come membri di detto Eremo; Perciò affinché essi Uomini non venghino a perdere le loro immunità come raccomandati insieme con detto Eremo provvidero, e ordinarono.

Che gli Uomini e persone di detta Villa di Moggiona sottoposti al detto Eremo possino, e debbino godere le medesime Immunità, e Privilegi di detto Eremo, e Camaldoli come famiglia e sudditi di quello per le robbe, e cose necessarie, e pertinenti all'uso, e bisogno loro solamente, per le cose nate, e fatte in detto Luogo eccetto le Gabelle alle Porte.

E volendo godere tali esenzioni siano tenuti gli Eremiti, frati Conversi, e Garzoni di detto Eremo, e di detti di Moggiona osservare la Legge dell'anno 1571 fatta sopra gli Esenzionati col presentarsi aj Doganieri e Passeggeri, e prendere da essi il Manifesto per le robbe che fussi necessario farsi.

La presente riforma fu approvata da S. A. R. (*Francesco I*)

Li 28 Gennaio 1586

Sentenza (a)

1587

sentenza data dal Vicario di Poppi contro un suddito di Camaldoli stato preso con l'arme nella Giurisdizione di Camaldoli stato rimesso al P.re Maggiore.

La confiscazione spetta ai Padri (a)

1588

Decreto del Magistrato della Parte, che sia reso l'inventario de beni del bandito suddito di Camaldoli ai Padri ai quali spetta la confiscazione de beni per l'assoluto dominio di **Moggiona**

Conferme di Francesco Cardinale (a)

1588

² Granduca di Toscana dal 1574 al 1587

Ferdinando Cardinale ³ confermò quanto fu concesso nel 1382 -, 1415 -, 1441 -, 1443 -, e 1446

Conferme di Cosimo II (a)
1609

Cosimo II ⁴ G. D. confermò come sopra.

Supplica (autoritaria) (a)
5 di Ottobre 1609
Serenissimo Granduca

Il Maggiore, et Eremiti di Camaldoli umilissimi servi di V. A. S. li espongono come **appartenendo loro la giurisdizione piena, et assoluta del Castello di Moggiona** di Casentino, per convenzione con la Repubblica fiorentina, l' hanno raccomandata al Potestà di Bibbiena, con ordine, che le Cause Criminali, quando i rei faranno prigione, si debbano spedire da Lui secondo li Statuti del luogo, e quando non gli averanno in suo potere, debba formare i processi e mandarli al Potestà di Firenze, o altro Magistrato, che abbia Iurisdizione, che li termini secondo li Statuti di Firenze: haventuto in alcune Cause che il Potestà di Bibbiena ha havuto prigione per Cause Criminali, et formato il Processo, non ha sentenziato, ma mandato il disegno ai Signori Otto, secondo si costuma per i Potestà dello Stato di V. A. S, et da Sigori Otto non è stato approvato **ma mutato**, et condannato quelli che erano stati assoluti: e perché Serenissimo Signore **questo torna in diminuzione, e pregiudizio della Iurisdizione de Padri Supplicanti, però ricorrono a Lei supplicandola si degni comandare siano loro osservati i loro Statuti, e lor Convenzioni, e non già turbata la loro Iurisdizione**, di che le terranno obbligo perpetuo, pregando Dio per ogni sua felicità.

Risposta: Osservisi alli Supplicanti li loro Statuti e, Privilegi

Rissa con morto. (pag 29) (b)
Si rispettino nelle pene gli Statuti di Moggiona
1609

Nel **1609 nel mese di Giugno** seguì in Moggiona fra 7 o 8 Persone una rissa per la quale uno di essi toccò una sassata nel capo per cui pochi giorni doppo se ne morì, e un altro toccò una bastonata sul capo con rottura, ma non restò morto

Dal Potestà di Bibbiena fu fabbricato il Processo contro questi delinquenti, due de quali si resero contumaci, e gli altri sei, o sette comparvero davanti al detto Potestà per difendersi

Compilato il Processo dal Potestà di Bibbiena fu dal medesimo col suo disegno rimesso in copia al Magistrato degl'Otto, il quale non approvò il disegno del Potestà suddetto che era correlativo alle disposizioni degli Statuti di Moggiona, e a Privilegi degli Eremiti di Camaldoli, ma condannò l'autore della rissa in anni due di Confine alla Fabbrica di Livorno pena la galera non osservando, e uno de contumaci che costava dal Processo che fosse stato l'uccisore del defunto fu condannato in Bando al ... , a confiscazione de Beni con riservo d'un mese a comparire e giustificarsi per essere stato il capo rissoso.

Gli Eremiti di Camaldoli ricorsero perciò a S. A. R. dolendosi che per avere il Potestà di Bibbiena mostrato il Processo fabbricato per la detta rissa, e omicidio al Magistrato degl'Otto, la Giurisdizione che avevano nella villa, e sopra gli homini di Moggiona gli veniva ..., e che gli Statuti della stessa Villa di Moggiona, e loro privilegi non erano stati osservati dal Potestà di Bibbiena, il quale in alcune cause criminali come era appunto quella della seguita rissa, non doveva mandare il Processo al Magistrato degl'Otto quando specialmente gli inquisiti non erano contumaci, ma egli da per se doveva giudicare, e sentenziare secondo gli Statuti di Moggiona, e che così non sarebbe accaduto ciò che avvenne nel predetto caso che il Magistrato mutò il disegno fatto dal Potestà di Bibbiena, e condannò in pena molto maggiore due degl'Inquisiti non contumaci per la detta rissa seguita in Moggiona e perciò domandiamo nullarsi la detta sentenza data con partecipazione degl'Otto come pregiudiziale, e contraria in tutto e per tutto agli Statuti di Moggiona, e Privilegi degli Eremiti...

Osservissingli ai supplicanti i loro Statuti e Privilegi

14 7bre 1609
Lorenzo Usimardi Auditore delle Riformagioni

Processo contro Lorenzo d' Jacopo da Moggiona (a)
14 Ottobre 1609

³ Gran Duca di Toscana dal 1587 al 1609

⁴ Granduca di Toscana dal 1609 al 1621

Gli spettabili, dignissimi Sig.ri Otto di Guardia, e Balìa della città di Firenze adunatisi insieme in numero sufficiente in luoghi soliti di loro Audienza, et veduta la risoluzione fatta dal Magistrato sopra il Processo mandato dal Potestà di Bibbiena contro

Domenico di Maestro Piero muratore del Comune di **Moggiona**, et altri risolti il di **17 Agosto 1609** ordinandoli che confinasse Domenico autore della rissa per due anni a Livorno, et suo Capitanato, **Lorenzo** contumace homicida condannarsi in pena, et bando del capo, et nella confiscazione dei Beni, con riservo di due mesi a potere comparire a giustificarsi, **Bartolomeo** suo fratello in scudi cinquanta per intermissione, et nella pena Statutaria per la ferita data a **Jacopo**, et confino di tre anni alla fabbrica di Livorno pena la galea, **Benedetto** nella medesima pena che Bartolomeo, e tutti gli altri assoluti, et atteso essere ricorsi a S. A. S. il Magistrato, et Eremiti di Camaldoli come padroni assoluti del **Castello di Moggiona**, et che la Giurisdizione data al Potestà di Bibbiena dipende da loro, et per l'autorità datai dalli Statuti del Castello di Moggiona **deve terminare la causa da per se stesso, et non mandare li Processi al Magistrato**, eccetto che di quelli che saranno contumaci, contro li quali il Magistrato deve dare la sentenza conforme alli Statuti, et Ordine del Comune di Firenze, et suo Contado. E veduto il rescritto fatto da S. A. S. dopo l'informazione del Sig. Orselli, et poi dell'Auditore delle Reformazioni, come in filza di Relazioni a S. A. S. di detto Auditore alle Riformazioni, che dice = **Osservasi alli Supplicanti li loro Statuti, e Privilegi** =, per il che condannorno **Lorenzo d' Jacopo da Moggiona** in contumacia per l'omicidio commesso nella persona di **Piero di Mariotto** del medesimo luogo, nella pena, et Bando del capo, et confiscazione de Beni con riservo d' un mese a poter comparire, et giustificarsi, essendo stato il caso risolto

Et ordinarono sriverli al Potestà di Bibbiena, che annulli, et circondi la sentenza per lui data in virtù della lettera scrittali il di 17 d'Agosto 1609 per risoluzione di detto processo, et dia altra sentenza contro li processati, et condanni, et assolva secondo che li parerà convenirsi per buona Giustizia, conforme alli **Statuti di Moggiona**, ma non faccia altro contro detto Lorenzo contumace sendo stato dal Magistrato per autorità concessali da medesimi Statuti di Moggiona, condannato in pena e bando del capo, e confiscazione de Beni, con riservo di un mese a giustificarsi, et che per l'avvenire quest'ordine si osservi per Lui, et suoi successori, da Registrarsi nel... delli Statuti d' esso luogo, et questo in ogni miglior modo.

Girolamo Rostia Cancelliere

Conferme di Ferdinando II (a)

1621

Ferdinando II⁵ confermò quanto fu concesso nel 1382 -, 1415 -, 1441 -, 1443 -, e 1446

Processo contro Agnolo di Pasquino detto Picchio⁶ omicidiario (a)

22 Gennaio 1626

Lettera del Magistrato degli Otto per la risoluzione del Processo mandato per il Sig. Potestà di Bibbiena contro Agnolo di Pasquino detto Picchio da Moggiona omicidiario

Al Sig. Potestà di Bibbiena

Per risoluzione del Processo mandato contro **Agnolo di Pasquino** detto **Picchio** da **Moggiona** Contea delli RR. PP. Eremiti del Sacro Eremo di Camaldoli vi diciamo havere spedita la causa come di nostra cognizione, et condannato detto Agnolo in pena, et Bando delle Forche, et confiscazione de suoi Beni, **con dichiarazione che non possa esser rimosso senza il consenso di tutto il Capitolo delli detti Padri di Camaldoli, et senza il consenso del pubblico e generale Parlamento, e consiglio del Comune, et Homini della loro Contea di Moggiona** conforme alli loro ordini, et Privilegi; con riservo però a detto Angiolo d' un mese a comparire, et giustificarsi. Qual condensatione, e riservo li farete subito notificare, et ci darete avviso del seguito, e state sano. Dalla nostra Audienza li **22 Gennaio 1626**

Conferme di Cosimo III (a)

1671

Cosimo III⁷ confermò come sopra.

1689

Giudicante della Giurisdizione di Camaldoli stato deputato il Cancelliere di Camaldoli. In seguito sono stati fatti tutti gli Atti Giurisdizionali dalli Cancellieri di Camaldoli fino all'anno 1770. (riferimento Libro Moggiona pag. 31)

Conferme di Gian Gastone (a)

⁵ GranDuca di Toscana dal 1621 al 1670

⁶ trattasi di un altro Picchio; forse antenato del già noto Pasquino di Francesco anch'esso detto Picchio di cui si ha notizia a partire dal 1667?

⁷ Granduca di Toscana dal 1670 al 1723

1724

Gian Gastone⁸ confermò quanto fu concesso nel 1382 -, 1415 -, 1441 -, 1443 -, e 1446 (*riferimento Libro Moggiona pag. 32*)

⁸ (GranDuca di Toscana dal 1723 al 1737)

Bando (b)
24 Novembre 1766 (pag 2)

Noi D. Gianbatista da Firenze Eremita Maggiore del S. Eremo di Camaldoli, della Contea di Moggiona, e Badia Prataglia nello Spirituale Ordinario, e nel Temporale Signore, e Conte

Bando delle capre, et ordini sopra le piantagioni, e danno dato per Moggiona

Essendo venuto in piena cognizione che i motivi principali per i quali i terreni della **nostra Contea di Moggiona** sono nella maggior parte ridotti infruttiferi, et affatto spogliati di piante tanto domestiche, che selvatiche, sono stati **la tolleranza, et abuso a poco a poco inveterato del popolo nella medesima delle capre** contro le Leggi le medesime proibenti, e la ... e rilassatezza dei nostri sudditi nella coltivazione e piantagione di detti nostri terreni et avendo altresì dato orecchio ai clamori più volte avanzatici contro il detto abuso della ritenzione delle capre in detta Contea, e con rescritto di questo giorno graziate **le preci dei Rappresentanti di questa nostra Contea, che domandavano la proibizione di dette capre da tutto il territorio di Moggiona**, persuadendoci, che ciascuno in vista di una tale proibizione sarà per esser più attento alla cultura dei terreni, tanto propri che livellari, per rivestirli di piante, e macchie, **delle quali son del tutto spogliati**; che però col presente Bando Proibischiamo a qualunque persona, tanto suddita, che forestiera l'introdurre, e ritenere in avvenire qualsivoglia numero di capre in detta Contea di Moggiona, e nel Territorio d'Asqua, siccome il farvele pascolare etiam per passo sotto pena della perdita delle medesime, da applicarsi detta pena per un terzo all'Inventore o Accusatore tanto segreto, che palese, un terzo al Comune di Moggiona, e l'altro terzo a favore del Giudice, che condannerà, e riscuoterà detta pena: Non intendiamo per altro di comprendere nella predetta proibizione le capre dei poderi di Cerreta, e Puscini, le quali hanno la loro pastura assegnata, e separata dal detto territorio⁹

E perché il fine della proibizione delle capre ad altro non tende, come si è detto, se non ha rivestire e popolare i terreni di piante così ordiniamo et espressamente comandiamo e vogliamo che **da ciascun Capo di Famiglia della detta Comunità di Moggiona si piantino ogni anno da principiare dal dì della pubblicazione del presente Bando numero dieci castagni nei loro Beni tanto posseduti in proprio, che tenuti a livello dal nostro Sacro Eremo**, e quei terreni che non saranno giudicati atti a tali piante ordiniamo, che si piantino dello stesso numero di querce, et altri alberi, o selvatici, o domestici, che dai rispettivi possessori saranno giudicati più confacenti alla natura e qualità dei terreni, volendo che questi nel miglior modo possibile sieno piantati, e coltivati: E per venire in cognizione di una tal piantagione ordiniamo che da ciascuno di detti Capi di Famiglia per tutto il mese di Dicembre di ciascun anno si faccia la portata, da presentare nella nostra Cancelleria, nella quale dovrà descriversi il numero de castagni, o altri alberi, che ciascuno rispettivamente avrà piantato, con esprimere in essa il vocabolo del luogo della fatta piantagione ad oggetto di poter fare gli opportuni riscontri per mezzo dei Rappresentanti e della nostra Guardia sotto pena di lire due per ciascuno di detti Capi di Famiglia, che tralasceranno di fare detta portata da applicarsi per metà all'Accusatore, per l'altra metà al Comune. Quelli poi che alla fine di ciascun anno saranno trovati morosi, et inobbedienti nell'ordinata piantagione de propri Beni, se averanno i terreni atti per i Castagni, saranno multati in lire cinque per ciascun Capo di Famiglia inobbediente, per la quale somma verranno dati in esazione al Camarlingo pro tempore di detta Comunità, dal quale dopo riscosse, si dovranno impegnare nel fare piantare dieci castagni nei Beni dell'inobbediente multato come sopra, e se non averanno terreni a proposito per i Castagni, verranno multati nella metà di detta pena da riscuotersi ed impegnarsi nella piantagione di altri alberi dato la natura del terreno a giudizio dei Rappresentanti pro tempore

Quei possessori poi, che per la loro miseria, e povertà non saranno capaci di pagare detta pena di lire cinque, e rispettivamente di £ 2:10 per le non fatte annuali piantagioni, vogliamo che rilascino i Beni a favore della Comunità dalla quale dovranno darsi a usufruttare a quelle Persone, che si obbligheranno di piantarli, per doverli ritenere fino al loro rimborso, con facoltà a detti possessori miserabili di poterli recuperare sempre, e quando li parrà e piacerà, rimborsato prima il debitore di ciò, che avrà speso da liquidarsi a giudizio di detti Rappresentanti:

Dei Beni parimente lasciati in abbandono dalle Persone di detta Comunità, ordiniamo che ne prenda l'incorporo la Comunità suddetta, e fattane l'opportuna descrizione, li dia in affitto, o a livello per quell'annuo Canone, benché tenue, che ne potrà ricavare, coll'onere di doverli piantare o di Castagni, o di altre piante domestiche, o selvatiche. Per le piantagioni che si faranno ne Beni livellari, e per le coltivazioni di essi sarà dal P: Censuario pro tempore aggiunta a ciascun conduttore livellare una ...gratis, o li saranno somministrate le piante, o in altra forma onorificata la detta coltivazione, o piantagione sopra li annui Canoni, volendo che anche i beni di tal natura sieno rivestiti di quella quantità di piante, che saranno compatibilmente alla natura di tali terre livellari, sotto l'intera comminazione di pena: **E siccome ci viene riferito che tutto quel Paese sterile, et incolto, che rimane sotto il Monte della Civitella, dove acqua pende verso Moggiona attenga alla detta Comunità, la quale non ne ricava util veruno, e che possa esser atto per le piantate de Castagni ordiniamo a Rappresentanti di assegnare a ciascun Particolare di detta Comunità, che ne faccia istanza un'adequata porzione di detto terreno, da terminarsi e descriversi all'Estimo in faccia di quei Particolari, che si obbligheranno di piantarla, o coltivarla, con facoltà a quei tali, che l'avranno piantata, o in qualche forma coltivata, di poterla vendere, e trasferire in altri col pagamento del cinque per cento a favore di detta Comunità a titolo di laudemio.**

Et ad oggetto di sapere i Possessori attuali de Beni Liberi di detta Contea per poter fare gli opportuni riscontri dei diligenti, e rispettivamente neligenti delle piantate ordinate, comandiamo a ciascuno di detti Possessori che **per tutto il futuro mese**

⁹ Questi due poderi erano di proprietà degli Eremiti
Circolo di studio "Fidelitas Moggio" (AR20050247)

di Luglio 1767 devono aver fatta la voltura di tali Beni, con far descrivere all'Estimo pubblico di detta Comunità ciascun Capo di effetto in proprio Conto, sotto pena di lire due per ciascun Capo di terreno del quale, spirato detto termine, averà tralasciato di fare detta voltura, da applicarsi a pro del Comune.

Ma perché a poco gioverebbe il fare le ordinate coltivazioni, e piantagioni, se dopo fatte non si pensassero i modi di renderle sicure, e di dare animo al loro accrescimento per pubblico beneficio, quanto ancora ovviare al danno de propri Padroni, si stabilisce, et ordina che chiunque taglierà negli altrui Beni legna di alcuna sorte etiam da ardere, virgulti o sterpi, o coglierà frutti, ortaggi, erbe, o fieni, o in altro modo danneggerà le selve, i campi, gli orti, i prati, o altre terre, con animo di appropriarsi le robe in quelle nate, incorrerà nella pena di scudi uno, se il danno sarà seguito di giorno, e di scudi due, se sarà seguito di notte, nella quale pena si incorra per ogni quantità, benché modica, essendo il trasgressore maggiore di anni dodici, et essendo minore, o donna in pena della metà di uno scudo, et in **venti staffilate**

E chi segherà grani, o biade etiam in erba, o ne ruberà delle segate, o dai campi anche in modica quantità, incorra nelle pene di sopra espresse, e di più in pena dell'arbitrio, mentre la quantità sia notabile. Chi taglierà ne Beni di particolari, luoghi pii, o Comunicativi alcun albero dal pedano sia condannato alla pena di scudi tre per ciascun albero ghiandifero, o castagno, et in uno scudo per ciascun altro albero non fruttifero, mentre sieno tali alberi di grossezza un quinto di braccio fiorentino per diametro; Et essendo minori di detto quinto di braccio, s'imponga pena minore ad arbitrio, et a proporzioni. Nelle istesse pene, et anche maggiori ad arbitrio vogliamo che si condannino quelli, che senz'animo di lucrare, danneggiano per maligno fine col guasto, o in altro modo le altrui robe, e quelli che li danneggiassero col fuoco, intendiamo che restino condannati nelle pene imposte dalle Leggi Comuni agl'incendarj. Per i danni, che si faranno dalle bestie nei seminati, **ci rimettiamo allo Statuto di Moggiona**¹⁰, che alla Rubrica 3a del 4° Libro prescrive le pene dei danni dati tanto dalle bestie grosse che minute.

E perché i danneggiatori sono per lo più gente povera, e rovinata, che non possono pagar le pene, ne esser gravati in boni, si vuole, et ordina, che se il condannato in pena pecuniaria, non l'avrà pagato nel termine di giorni dieci da che la sentenza sarà passata in giudicato, e non avrà ottenuto grazia, si intenda subito, et ipso iuva incorso per le pene minori in un anno d'esilio dalla detta Contea, e per le maggiori in anni due, colla comminazione di altrettanto tempo di carcere non osservando. Le pene pecuniarie sopra descritte si applichino per la metà al Comune, per un quarto all'Inventore, o Accusatore ancorché questo sia il dannificato, e per l'altro quarto all'Iusdicente, o Ministro che condannerà, e risquoterà, e siano tenuti a dette pene il Padre per i figlioli, i fratelli per i fratelli stanti in comunione, et il Capo di Casa per tutta la famiglia, ancora per l'emenda del danno, e sia lecito a ciascheduno l'accusare nel termine di giorni quindici dal di del detto danno, volendo procedere civilmente, e nel termine di un mese, se vorrà procedere il dannificato per via criminale.

Raccomandiamo finalmente a ciascuno il non trascurare la cultura de propri beni, et a usare una maggiore attenzione di quella sia stata usata in passato, et alle persone bisognose il fare qualche sementa di castagne ne propri orti per potere a suo tempo far con minor spendio le ordinate piantagioni.

E delle cose fin qui espresse ne comandiamo a ciascun suddito la precisa, et inviolabile osservanza non ostante

Nel Sacro Eremo di Camaldoli questo di **24 Novembre 1766**

C: D. Gio: Batta Eremita di Camaldoli Maggiore
F. Biagio Ant. Pierucci Cancelliere

Bandi proibenti le capre, come sappiamo, erano già stati emanati nell'anno 1689 e nell'anno 1747, ma evidentemente non erano stati rispettati. Si noti la grande importanza che si dà al castano, divenuto fondamentale per l'alimentazione. Ricordiamo che la farina di castagne è rimasta poi fondamentale nell'alimentazione dei Moggionesi fino alla metà del secolo ventesimo.

¹⁰ Che a questo punto è vecchio di 384 anni!

**Notificazione (pag 32)(b)
che siano indifferentemente amministrati
13 Aprile 1771**

S.A.R. Il Serenissimo Arciduca Granduca di Toscana essendo stato informato dello stato in cui si ritrova, e si è ritrovato il Territorio di Moggiona e sue pertinenze per l'amministrazione della Giustizia Civile, e Criminale; E volendo che gli Uomini abitatori del medesimo godino come tutti gli altri felicissimi sudditi di questo Granducato, delle grazie, e beneficenze che in virtù delle antiche Leggi, e Convenzioni hanno meritato, e meritano gli Eremiti di Camaldoli, e gli uomini del Territorio di Moggiona, e annessi, e che sia indistintamente amministrato, ogni, e più ... compimento di Giustizia; ha ordinato, et ordina, che in avvenire, la Giustizia Criminale nelle Cause di trasgressione, e delitti si eserciti dal Vicario pro tempore di Poppi, e suo Giudice e Ministro; e che la Giustizia Civile, e mista in detto territorio di Moggiona e annessi si eserciti dal Potestà di Bibbiena pro tempore, e suo Ministro, il quale dovrà a questo effetto ogni Mese una volta trasferirsi a Moggiona, ed ivi per maggior comodo di quei sudditi tener Banco, e render Giustizia.

E per effetto di sua sovrana clemenza, sana, e convalida per questa volta tutti gli Atti, che finora illegittimamente senza le dovute formalità solite praticarsi nei Tribunali del Granducato fossero stati fatti in nome del Vicario, e Cancelliere di Moggiona, Cariche che illegittimamente finora sono state esercitate, e che dal momento della Pubblicazione della presente Notificazione, rimanghino intieramente soppresse, ed abolite; volendo che detti Atti s'abbino come validi, con chè però quelli che dovranno proseguirsi, si eseguiranno rispettivamente dal Tribunale di Poppi, e dal Potestà di Bibbiena con quelle solite forme, che sono solite praticarsi nel rimanente del Granducato.

Ordina inoltre la R. A. S. che siano pubblicate nel Territorio di Moggiona, e annessi, quelle Leggi, e Bandi, che si osservano nei Territori del Granducato, e che per incuria non fossero per anche state pubblicate in detto Territorio, autorizzando a questo effetto il Vicario di Poppi, ed il Potestà di Bibbiena a farle pubblicare ed affiggere a seconda delle occasioni, e dei casi, che si offeriranno previa però l'intelligenza, ed approvazione dell'Auditor Fiscale, e di quei Ministri che presiedono i rispettivi Dipartimenti, e per il canale dei quali saranno aumentati, e tutto nonostante.

Ranieri Giunti Cancelliere Fiscale de Nove

La presente Legge con la di contro Lettera sono state pubblicate, et affisse nel Castello di Moggiona il 13 Aprile 1771

che almeno l'Archivio resti a Camaldoli (pag 34)(b)

Eccellenza

La notificazione pubblicata, ed affissa nel Castello di Moggiona il **13 Aprile 1771** sembra, che sottoponga gli Uomini di quel Territorio e, e luoghi annessi a tutte le Leggi del Granducato = ivi = Ordina inoltre la R. A. S. che sieno pubblicate nel Territorio di Moggiona, e annessi quelle Leggi, e Bandi, che si osservano ne i Tribunali del Granducato, e che per incuria non fossero per anche state pubblicate in detti Territorio, autorizzando a quell'effetto il Vicario di Poppi, ed il Potestà di Bibbiena a farle supplicare, ed affiggere a seconda delle occasioni, e che i casi che si offeriranno per via però l'intelligenza, ed approvazione dell'Auditor Fiscale e di quei Ministri che presiederanno a i rispettivi Dipartimenti, e per il canale dei quali saranno aumentati, e tutto non osante = colla firma in piè di essa = Ranieri Giunti Cancelliere Fiscale

In seguito della suddetta notificazione fu pubblicata, ed affissa contemporaneamente altra notificazione firmata da Luigi Cercignani Giudice, in cui si ordina = Che tutti i Referti, Denunzie, ed Accuse, allorché intervengono delitti, e cose proibite eseguibili dalle Leggi, e Bandi di S. A. R. devino portarsi davanti il Tribunale di Poppi = E più sotto = sotto la pena a i contravventori imposta dalle Leggi veglianti di S. A. R. =

E' cosa affatto nuova, che nel Territorio di Moggiona, ed annessi sia stata fin ora pubblicata una Legge .

E quello che è più osservabile che questa Legge sottoponga gli Uomini di Moggiona a tutte le Leggi del Granducato, **quando essi hanno i propri Statuti**, che preferivano all'ordine Giudiziario, e danno una Regola per le azioni civili, e preferivano anche le pene per i malefizi, e quello che merita maggior riflessione si è, che vogliono preservati tutti i diritti, che competono, o possono competere al Sacro Eremo di Camaldoli come manifestamnte si conferma nella Rubrica 10 delli Statuti di Moggiona

E' qui da notificarsi, che ciò che preferivano gli Statuti rispetto alla loro osservanza, fù comandato anche dalla Signoria di Firenze per lettera diretta al Potestà di Bibbiena del di 15 Febbraio 1420 in cui fra le altre cose si comanda al medesimo la totale osservanza degli Statuti medesimi, orinandoli espressamente, che mandi a Moggiona un suo Notaio a Render Ragione.

Coincide colla medesima lettera la deliberazione della Repubblica Fiorentina del di 4 Luglio 1441 in cui fra l'altre cose si ordina, che il Comune di Moggiona non sia tenuto a pagare al Potestà di Bibbiena, che lire 20 l'anno.

Sembra dunque, che la suddetta Legge porti presentemente un aggravio, e molto più lo possa portare per l'avvenire per avere essa ordinato, che tutte le Leggi del Granducato si debbano indistintamente pubblicare, ed affiggere in Moggiona.

Quello poi che sembra portar maggior gravame è, il vedere autorizzato il Vicario di Poppi, ed il Potestà di Bibbiena a potere pubblicare, ed affiggere le Leggi del Granducato a seconda dell'occasioni, e de i casi che si offeriranno.

Posto adunque , che il Potestà di Bibbiena debba andare a Render Ragione agli Uomini di Moggiona in Moggiona parrebbe espediente, che gli atti tanto civili, che criminali dovessero riporsi in quell'Archivio ove sono stati fin ora, non essendovi ragione da fare diversamente, anzi sembrando ciò più conveniente per l'amministrazione della giustizia.

Sottopongono i Padri questi fatti al sublime discernimento di V. E. delle di cui saggie, e prudenti determinazioni si fanno un pregio di dipendere intieramente.

La Cancelleria di Camaldoli viene soppressa e abolita (a)

13 Aprile 1771

Ricordo come in questo di **13 Aprile 1771** giunse improvvisamente in Camaldoli il Sig. Giudice di Poppi con il Bargello del Pont'a Sieve, e quattordici famigli; il detto Giudice presentò al Padre **Don Gio Batta Maggiore** una lettera del Sig. Auditore Fiscale nella quale gli fa sapere l'ordine di **S. A. R. che il Cancelliere di Camaldoli dovesse consegnare al predetto Sigor Giudice tutti li Atti Civili, e Criminali, stati fatti nella Cancelleria di Camaldoli fino a quel giorno, e che per l'avvenire restava dichiarato Giudice di Moggiona, e della Badia Prataglia per il Criminale il Giudice presentemente di Poppi, e per il Civile il Potestà di Bibbiena.**

Ricevuto la consegna di dette scritture con avvenne fatta nota e ricevuta, il Sigor Giudice partì con tutta la comitiva **andando a Moggiona** addove pubblicò, e fece affiggere la presente

(la cancelleria di Camaldoli, come abbiamo visto, era stata autorizzata nel 1689)

Notificazione

Sua Altezza Reale il Serenissimo Arciduca GranDuca di Toscana (**Pietro Leopoldo di Lorena, Arciduca di Toscana dal 1765 al 1790**) essendo rimasto informato dello stato in cui si ritrova, e si è ritrovato il territorio di **Moggiona**, e sue Pertinenze per l'amministrazione della Giustizia Civile, e Criminale; e volendo che gli uomini abitanti del medesimo godino come tutti gli altri fedelissimi sudditi di questo Gran Ducato delle Grazie, e Beneficenze, che in virtù delle antiche Leggi, e convenzioni hanno meritato, e meritano gli Eremiti di Camaldoli, **e gli uomini del Territorio di Moggiona**, e Annessi, e che sia indistintamente amministrato ai sudditi ogni più retto compimento di Giustizia, ha ordinato, et ordina che in avvenire la Giustizia Criminale per le cause di trasgressioni di delitti si eserciti dal Vicario protempore di Poppi, e suo Giudice, e Ministro, e che la Giustizia Civile e mista in detto territorio di **Moggiona**, ed annessi si eserciti dal Potestà di Bibbiena protempore, e suo Ministro il quale dovrà a questo effetto **ogni mese una volta trasferirsi a Moggiona ed ivi per maggior comodo di questi sudditi tener Banco, e render Giustizia.**

E per effetto di Sua Sovrana Clemenza sana e convalida per questa volta tutti gli Atti che fin'ora illegittimamente senza le dovute formalità solite praticarsi ne' Tribunali del Gran Ducato fossero stati fatti in nome del Vicario, e Cancelliere di **Moggiona** cariche che illegittimamente fin'ora sono state esercitate e che dal momento della pubblicazione della presente notificazione rimanghino interamente sopprese, et abolite; volendo che detti atti s'abbino come validi con che però quelli che doveranno proseguirsi si eseguiranno rispettivamente dal Tribunale di Poppi, e dal Potestà di Bibbiena con quelle solite formule che son solite praticarsi nel rimanente del Gran Ducato.

Ordina inoltre la R. A. S. che siano pubblicate nel territorio di **Moggiona**, ed Annessi quelle Leggi, e Bandi che si osservano ne' Tribunali del Gran Ducato, e che per incuria non fossero per anche state pubblicate in detto Territorio autorizzando a questo effetto il Vicario di Poppi, ed il Potestà di Bibbiena a farle pubblicare ed affiggere a seconda delle occasioni, e de Capi, che si offeriranno, previa però l'intelligenza, ed approvazione dell'Auditore Fiscale, e di quei Ministri che presiedono i rispettivi dipartimenti, e per il Canale dei quali saranno aumentati, e tutto nonostante.

Ranieri Giunti Cancelliere Fiscale

Primo Maggio 1771 (a)
Conferma de Privilegi concernenti
l'esenzione dalle Gabelle

Sua Altezza Reale volendo fare attenzione alle istanze de Padri Eremiti di Camaldoli e della **Moggiona** conferma a favore de' medesimi sino a nuovo Ordine l'esenzione dalle Gabelle di cui hanno goduto sotto i suoi Reali Predecessori nel modo, e con le condizioni, e cautele opposte nelle precedenti concessioni e conferme.

E rispetto al sale si osservi ciò che si pratica attualmente.

Dato in Firenze il **Primo Maggio 1771**

Pietro Leopoldo

22 Settembre 1771 (a)
Lettera dell'auditore Fiscale al Potestà di Bibbiena
sul pagamento del Cancelliere per la gita a Moggiona

Molto Magnifico Signore

All'effetto di far pagare al Cancelliere di codesto Tribunale il già stabilito per la gita, che una volta il mese deve fare a **Moggiona**, V.S. dirà a detto suo Cancelliere che richieda dagli uomini di Moggiona quel salario che se gli deve in somma di **lire ventiquattro per ogni semestre**, avvertendolo però, che nel caso che incontri qualche difficoltà, **non spinga l'affare più oltre**, ma si rappresenti da me per ottenere l'accennato pagamento tali essendo gli ordini di S. A. R. nostro Signore.

Mi dia a suo tempo riscontro se le sarà riuscito d'ottenere l'intento, e se abbia incontrato veruna difficoltà, acciò possa regolare le misure che convengono.

Firenze 22 7bre 1771

Disordini che seguono a Moggiona (pag 41)(b)

Le poche famiglie del Castello di Moggiona sono miserabili, non hanno entrata di Beni stabili, e vivono soltanto con l'opra giornaliera che fanno al Sacr'Eremo per conciare il legname.

La comunità non à entrate, e per conseguenza è stata ed è impotente di soffrir gravezze. Si dà solo la privativa per far l'osteria per comodo de' passeggeri, dalla quale si ritraeva poche lire le quali servivano per dar l'elemosina ad un qualche Regolare per predicarvi nella Quaresima, e se vi era avanzo, questo si impiegava in risarcire le strade.

Gli Abitanti di Moggiona per le Cause Civili non erano gravati di spesa perché restavano pettoralmente decise a forma di disposto per li Statuti fatti unitamente con l'Accomandigia l'Anno 1382.

Nell'anno 1770 furono levate dal Monastero di Camaldoli le scritture sia Civili che Criminali, et insieme con queste gli Statuti di Moggiona, e furono portati a Poppi.

Il Cancelliere del Podestà di Bibbiena si porta a Moggiona una volta il mese per tenervi Banco, ma nulla fa perché nulla si osserva il disposto delli Statuti.

Per li Statuti si dispone per il buon regolamento, facendosi ogni tanto tempo li Ufficiali per elezzione non si fa, si lascia correre; nelle piccole Cause Civili si tira al maggior rigore, e gl'atti si frammischiano nel Civile di Bibbiena.

L'osteria parimenti non è stata sullogata di modo che non avendo quel Popolo questa entrata resterà privo della predica; onde gran pregiudizio porterà a quel rozzo Popolo.

Il Podestà presente di Bibbiena, e per esso il di lui Cancelliere d'ordine e quasi minaccia dell'Ill.mo Sig. Auditore Fiscale ha ritirato dal Camarlingo di Moggiona lire 24 dice salario di sei mesi stabilito per le gite fatte e da farsi a Moggiona, ed il Camarlingo impaurito pagò del proprio le dette lire 24 perché alla Comunità non vi sono entrate.

Se il Comune di Moggiona deve esser gravato di pagare lire 48 Annue pare che sia conveniente pensar prima da quale Capitale si deva ricavar questa somma.

Se il Comune di Moggiona deve esser gravato di questa nuova imposizione, a che serve, che il Cancelliere di Bibbiena si incomodi di portarsi a Moggiona per tenervi Banco, qual' ora egli in Moggiona, e per comodo di quel Popolo nulla fa, e nulla osserva delle Leggi, e delli Statuti già stabiliti; cose tutte che meritano qualche riflessione.

Informazione succinta con la quale si prova, che il Sacr'Eremo di Camaldoli, il suo Territorio, Parti, e Pertinenze con il Castello di Moggiona, sono stati sempre riconosciuti Liberi, ne mai sottoposti al Dominio Fiorentino (pag 43) (b)

Non si può aver prova più certa che Beni se siano allodiali, ò Feudali, se Liberi, ò soggetti, che quando di quelli si riconosca, e dimostra l'origine, e la natura.

Li Beni, e Territorio di Camaldoli son, e furono sempre allodiali e ecclesiastici, liberi ne mai soggetti ad'alcuno dappoichè fu fondato il Sacr'Eremo da S. Romualdo ne gioghi dell'Appennino di Toscana circa l'anno 1012.-. in un campo di Maldolo.

Li Beni circoniacciati al suddetto campo, furono donato agli Eremiti l'anno 1027.-da Teodaldo Vescovo di Arezzo, e si chiamarono questi Beni, Territorio e Pertinenze di Camaldoli.

L'Anno 1047.-. L'Imperatore Enrico 3° con la sua autorità Imperiale confermò agli Eremiti la sopraddetta donazione e

L'Anno 1072.-. Il Papa Alessandro 2° prese sotto la protezione Apostolica il Sacr'Eremo, e suo Territorio e

L'Anno 1111.-. L'Imperatore Enrico 4° ricevè sotto l'Imperiale protezione e defensione il predetto Sacr'Eremo con il suo Territorio, e Pertinenz.

Li Beni, Corte, e Territorio di Moggiona furono comprati per gl'Eremiti nell'anno 1130 dalli Canonici della Chiesa Aretina, che con il prezzo ne liberarono i Beni di Casa che erano impegnati a creditori quelli trasferirono le loro ragioni agl'Eremiti.

L'Anno 1137.-. L'Imperatore Lotario 3° confermò al Sacr'Eremo l'Imperial Protezione, e

L'Anno 1143.-. Il Papa Eugenio 3° confermò sotto la protezione Apostolica il Sacr'Eremo, e suoi luoghi

L'Anno 1154.-. L'Imperatore Federigo 1° confermò al Sacr'Eremo et Eremiti tutte le Grazie, e Privilegi stati concessi dagl'Augusti predecessori

Li Beni, Territorio, ed Abbazia di Prataglia con tutta la sua Giurisdizione furono donato agli Eremiti del Sacr'Eremo da Girolamo Vescovo d'Arezzo, confermati da Papa Adriano 4° nel 1137

L'Anno 1164.-. il sopraddetto Imperatore FederigoPrimo con special Diploma riceve sotto l'Imperial Tutela, Protezione, e defenzione il Sacr'Eremo, e suoi luoghi, e comanda a tutti i Legati dell'Impero in Italia, che difendino il predetto Sacr'Eremo, Persone, e Beni.

L'Anno 1187.-. L'Imperatore Enrico 6° dono in perpetuo agl' Eremiti l'Imperial Giurisdizione sopra gli Uomini, e Persone del Castello di Moggiona allora in numero di XVIII Famiglie. (ma nel Regesto di Camaldoli, come abbiamo visto, si parla di 28 famiglie)

L'Anno 1209.-. L'Imperatore Ottone 4° confermò e donò Fodrus Regius agl'Eremiti sopra il detto Castello di Moggiona con tutte quelle imposizioni che si fossero dovute.

Dal narrato fin qui risulta chiaro la natura, et origine de suddetti Beni perchè Liberi et allodiali si debbano reputare, e non feudali e soggetti. Essendone stata rinnovata l'Imperiale Protezione dall'Imperatore Federigo 2° negl'anni 1214.-,1223.-, e 1226.

Questi sopraddetti Beni insieme uniti ne vennero a formare un limitato territorio, **chiamato dal volgo Contea.**

Gl'Eremiti resi Signori di questo Territorio, **e del Castello di Moggiona**, furono presi in protezione, defenzione, e tutela non tanto dagli Augusti Imperatori, e dalla S. Sede Apostolica quanto ancora da altri, specialmente dal Conte Ruggirei da Romena nel 1335.-, dalla Signoria di Arezzo nel 1337.-. Dalla Signoria di Firenze nel 1339.-. et altri, finalmente

L'Anno 1355.-. L'Imperatore Carlo IV con amplissimo Diploma , rinnovò e confermò al Sacr'Eremo, et Eremiti tutte el Donazioni, Grazie, e Privilegiate concesse da tutti gl'Augusti Predecessori.

L'Anno **1382.-.** Con l'eccelsa Repubblica Fiorentina fù stabilita una Perpetua Accomandigia e confederazione con vari passi quali in sostanza sono

P°. che il Territorio del Sacr'Eremo con tutti i Luoghi, e sue appartenenze con tutti gli Abitatori, e sudditi, s'intendesi essere raccomandati, e sotto l'Accomandigia, e Protezione della Signoria di Firenze, e particolarmente la Villa di Moggiona.

2°. Che gl'uffizziali del Comune di Firenze potessero procedere contro i delinquenti nel Territorio dell'Eremo, (cioè contro quelli che delinquissero nel Territorio dell'Eremo) come se tal Delitto avessero commesso nel Territorio di Firenze

3°. Che gl'Uomini del Comune di Firenze possino andare, stare e passare con qualsivoglia Bestie e robbe in detto e per detto Territorio dell'Eremo come possono farlo per il Contado, e Stato di Firenze liberamente, e senza pregiudizio alcuno.

4°. che Firenze fosse tenuto difendere l'Eremo, il suo territorio, e i suoi sudditi da chiunque li persecutasse, o molestasse.

5°. Che il Comune di Firenze potesse in quello dell'Eremiti edificare qualsivoglia Fortezza per scurtà di quej Luoghi, o per altra Causa, e fatta guardare a spese di detto Comune di Firenze.

6°. Che gl' Uomini di Moggiona dovessero reggersi e governarsi con gli Statuti et Ordini che fossero a Loro proposti dalli Romiti, da approvarsi dal Comune di Firenze.

7°. Che ogn'Anno per S. Gio: Batta li detti Romiti fossero tenuti offerire un cero di libbre 6, e pregare Iddio per lo Stato di Firenze, e che per tutti questi patti non s'intendesse derogato a Privilegio alcuno in qualsivoglia modo competente a detto Sacr'Eremo, et Eremiti.

In questo medesimo giorno et' a forma del punto 6°.-. li Eremiti presentarono li Statuti da loro fatti, li quali furono rivisti, corretti, et' approvati.

In questi Statuti li Eremiti eleggono per Potestà di Moggiona e del Territorio del Sacr'Eremo in perpetuo il Potestà protempore di Bibbiena perché in quel tempo la Repubblica non governava in altri Luoghi del Casentino.

In questi Statuti si da Facoltà al detto Potestà di amministrar giustizia tanto nelle Cause Civili quanto Criminali indipendente dalle Leggi del Comune di Firenze, anzi che con dichiarazione apposta, che qualunque Legge fatta o da farsi

Circolo di studio "Fidelitas Moggio" (AR20050247)

per detto Comune di Firenze, nulla tenga, e nulla voglia, e di niun valore sia nel Territorio del Sacr'Eremo; e detto Potestà di Bibbiena fosse tenuto mandare il suo Notaro a Moggiona una volta il mese con Salario di Lire undici piccioli ogni sei mesi, e dovesse riverentemente obbedire al P.re Prior Generale del Sacr'Eremo, riservandosi a questo l'autorità di potere correggere, e far nuovi Statuti per quello potesse occorrere per il buon governo.

L'Anno 1394.-. La Signoria di Firenze dichiarò la Badia Prataglia come membro unito del Sacr'Eremo, essere Luogo Libero, non suddito, ne in alcun modo sottoposto alla Giurisdizione e Dominio di Firenze.

L'Anno 1441.-. forse per la variazione della valuta della Lira piccola effettiva, o per altre Cause la Signoria di Firenze per particular. provvigione stabilij et' ordino che il Salario del Potestà di Bibbiena per Moggiona doveva essere di Lire dieci ogni sei mesi = si noti però che tutte le Cause Civili deve deciderle sommariamente senza strepito di Giudizio, et in ogni Causa vi è stabilito, e tassato quanto deve avere oltre le lire 10.-.-. di sopra enunciate: di modo tale che se non vi fossero state Cause, ò non fosse stato richiesto dal P.re Priore del Sacr'Eremo avrebbe potuto differire la gita, e lucrare l'onorario stabilito.

L'Anno 1433.-. L'Imperatore Sigismondo confermò tutte le Grazie, e Privilegi Imperiali al Sacr'Eremo.

L'Anno 1443.-. Fu preteso che il Territorio del Sacr'Eremo in virtù dell'Accomandigia del 1382 fosse reputato soggetto, e sottoposto alle Imposizioni et'alle Leggi del Dominio Fiorentino; Questa Causa restò commessa per la Decisione alli Dottori Tommaso Solvetti, e Domenico Martelli; questi referirono, che l'Accomandigia e li Patti di essa non faceva il Luogo di libero suddito, ne in alcun modo sottoposto alle Leggi del Dominio Fiorentino, e questa Dichiarazione e Decisione restò approvata dall'Eccelsa Repubblica espressamente, et' espressamente ratificata l'Anni 1495.-; 1496.-;1499.-;e 1512.-. con dichiarazione espressa, che il Territorio del Sacr'Eremo era Luogo Libero, e non suddito; **che gl'Uomini di Moggiona erano sudditi del Sacr'Eremo, e non sottoposti alle Leggi dello Stato Fiorentino;**

Questa medesima espressione, e dichiarazione è stata approvata in tutte le sue parti Dal Sereniss.mo Cosimo p° nel 1540.-, Da Francesco 2° nel 1574.-, Da Ferdinando p° nel 1622.-, Da Cosimo 3° nel 1671.-, e da Gio: Gastone nel 1724.-, Nej Diplomi de quali si conferma espressamente l'accomandigia, con la Dichiarazione del Solvetti, e Martelli ne quali si legge ivi = Ut Locus non sudditus sed confederatus, et seu recomendatus ipsa Sacra Eremuset ejus territorius esse dignoscitur° = Item ivi = **...Et Hominus ville de Moggiona fidelius subditarius dicte Camaldoli Eremiti.**

L'anno 1444.-. Il Sommo Pontefice Eugenio 4° Dichiarò il Sacro Eremo con il suo Territorio, e Luoghi immediatamente soggetto alla Santa Sede. =. ac recomendacione tantus comunitatis Florentie = quia extra Dominus Florentinus est situata =

Questa Bolla e Dichiarazione fu fatta in occasione d'una imposizione di 60 Fiorini da esigersi sopra il clero regolare e secolare del Dominio Fiorentino, e tanto basta per provare che il Territorio del Sacr'Eremo, e le Persone del Castello di Moggiona non sono state in alcun tempo sottoposti, ne sudditi del Dominio Fiorentino

Le Cariche (b)

Eccellenza (pag 48) (manca data)

Per il buon Regolamento di Camaldoli secondo la disposizione degli Statuti si eleggono presentemente

Due rappresentanti del Comune

Due Sindaci del Comune medesimo, che sono come Arbitri, e Pacieri

Un Referendario de i Malefici del Comune, che fa da Guardia, e da Messo

Due Viai che invigilano alla conservazione, e mantenimento delle strade

Un Camarlingo del Comune

Uffizi tutti che continuano un anno, e perché tutto si faccia con buon ordine, vi assiste una persona del Sacro Eremo che si elegge dal Padre Maggiore

La Comunità non possiede, gli Officiali come sopra descritti non hanno alcuna provvisione, e gli Abitanti non pagano alcuna gravezza d'imposizioni, tasse, gabelle, ne Reali, ne personali, e la maggior parte de medesimi vivono con l'opera giornaliera che fanno al Sacro Eremo, e a Camaldoli, e con le elemosine che ricevono da detti luoghi

Negli Statuti suddetti si dispone del danno dato, e della pena per i dannificanti. La pena però è di poche lire, soldi, e denari che impone lo Statuto a i trasgressori, e quanto al refacimento de i danni questi si stimano da i Rappresentanti, o Sindaci del Comune, e si rifanno a i dannificati da i dannificanti

Le pene pecuniarie che si fissano dagli Statuti in denaro effettivo sono ragguagliate al valore della moneta presente. E rispetto alla pena effettiva non vi è esempio che siano state mai eseguite.

A Sua Eccellenza il Sig. Presidente Neri (b)
Firenze (pag 53)

Memoria
Circa diversi fatti riguardanti la Giurisdizione dei PP. Di Camaldoli sopra gl'Abitanti di Moggiona
1771

Nell'anno 1130 Enrico Proposto e li canonici d'Arezzo di consenso di Bujano eletto Vescovo, venderono a Don Azione ricevente per l'Eremo di Camaldoli la Villa e Corte di Moggiona propria giurisdizione alla loro Canonica, insieme con altri Beni, e renunziorno a Camaldoli ogni ragione, e Giurisdizione, che avevano nella predetta Villa, e sua Corte. Questa vendita e cessione fu confermata da Mauro Vescovo successore di Bujano, come da più Pontefici, e Imperatori, e fra quelli da Ottone IX, il quale con sua Bolla del 1209 conferma agli Eremiti il Castello di Moggiona, con tutte le sue pertinenze, dona Loro il Fodro, l'Esenzioni, e tutte le Ragioni Imperiali sopra detto Castello, e sopra gl'Uomini del medesimo, ed'altre pertinenze di Camaldoli

Nel 1382 fu eletto per Podestà di Moggiona il Podestà pro tempore di Bibbiena, come si riscontra dalla prima rubrica degli Statuti di Moggiona suddetta, compilati in detto anno d'ordine del Priore dell'Eremo Don Giovanni Generale di tutto l'Ordine Camaldolese, e dal medesimo approvati, e fatti pubblicare, leggendosi fra l'altro in esso le seguenti parole =
.....=

Esiste anche una bolla dell'Imperatore Sigismondo in cui si asserisce la libertà di detta Giurisdizione, et è quella del 1433.

Si dice, che esistono ancora varj rescritti dei Serenissimi Granduchi di Toscana, che parlano della libertà di detto Territorio, come non suddito ma semplicemente raccomandato appellando il Priore Generale di detti Eremiti = Domina et Possessore = ed essendo occorso a detti Eremiti di mostrar la loro Giurisdizione in occasione di Imposizioni, Confiscazioni, arresti, tasse, ed altro fu dichiarata tal quale Essi la pretendevano del che possono addursi diversi esempi.

Eletto per Podestà di Moggiona il Podestà pro tempore di Bibbiena, come sopra, si trova, che nel 1441 gli furono assegnate lire 10 di salario per ciascun semestre da pagarseli dal Camarlingo di Moggiona, e tal salario gli fu confermato con rescritto dei 30 Giugno 1542, Ma quali atti esercitasse dal 1382 al 1506 non si sa per non apparirne alcuna memoria. Nel 1507 poi fù provvisto di due Libri; il Primo intitolato = Civile = nel quale si notavano quegl'atti, che alla giornata si registravano nei quaderni del = Privato = Protesti = e Danno dato = . Il secondo = Criminale = dove s'accendevano le denuncie , querele, ed esami Criminali, con metodo diverso da quello che si pratica ai tempi d'oggi.

Nel 1600 principiano i Processi Criminali fatti dal Podestà di Bibbiena, e suo Ministro fino al 1675 d'ordine del Padre Maggiore , a cui si vedono mandati per l'approvazione col disegno, e Parere; e si trovano lettere del medesimo ordinanti al Podestà ora di proceder, ora di condannare, ora d'assolvere, ora di circondare in quella guisa appunto, che pratica il ... degl'Otto con i Rettori dello Stato.

Dei Processi Civili per tutto questo tempo, che il Podestà di Bibbiena ha durato di tener Ragione a Moggiona non se ne trovano alcuni, onde si crede, che le differenze e litigi dei Privati, il numero dei quali era scarsissimo s'accomodassero pettoralmente dal Padre Maggiore, o dal Podestà.

Cresciute poi le famiglie dal n° di 15 al n° di 60 in circa, crebbero in conseguenza gli affari tanto civili, che criminali; e comeche a quegl' abitanti veniva appena amministrata la Giustizia una volta il Mese dal Ministro del Podestà di Bibbiena, principiarono a reclamare contro il medesimo, e vedesi una lettera dell'Auditor Fiscale Vincenzo Piazza, che l'avverte a non trascurare i propri doveri. E siccome detti Abitanti non possono a forma del precipitato Statuto esser tirati ad altra Curia fuori, che quella di Moggiona, e riuscendo loro troppo grave, e disastroso il doversi portare a Bibbiena, luogo distante da Moggiona circa sette miglia col dispendio del passo del fiume, coll'occasione, che gli Eremiti da più di due secoli in qua hanno tenuto un Ministro a loro libera elezione munito col necessario requisito di Pubblico Notaio Fiorentino col titolo di Cancelliere per i loro affari, incominciaron quegl'abitanti a valersi del medesimo, che prima dell'anno 1670 principiò d'ordine del P. Maggiore ad esercitare la Giurisdizione Civile, e Criminale nel Territorio di Camaldoli, e di Moggiona promiscuamente col Podestà di Bibbiena, senza alcuna controversia, ed appoco appoco cessò questi di più mandare il suo Ministro a Moggiona; e si riscontra dell'ultimo Processo fatto dal medesimo in detto luogo fù dell'anno 1676 sebbene dopo sei anni, e così nel 1682 dal P. Maggiore gli fu commessoun Processo di Furto, che rimesse al medesimo per le solite Partecipazioni e risoluzioni, e qui ebbe il suo fine la Giurisdizione del Podestà di Bibbiena; riscontrandosi che dal 1682 fino al presente anno 1771 tutti gli Atti tanto Civili, che Criminali sono stati fatti dal Cancelliere di Camaldoli con tacita approvazione, può dirsi, del Governo di Firenze, poichè nel 1692 avendo il predetto Cancelliere processato e condannato per furto alla Galera un certo Lorenzo di Piero da Camprena dal Granduca di Toscana fù ricevuto alle Preci del P. Maggiore per mandarsi alla approvazione della sua pena; colla formal consegna del condannato fatta per atto pubblico nelle ... degl'esecutori di Poppi ai confini della Contea di Camaldoli, come si vede esser accaduto in altro simil caso nel 1723 in persona d'un tal Giuseppe Mosconi condannato ancor esso alla galera dal detto Cancelliere.

Allo stabilimento di tal Giurisdizione si crede che intervenisse anche il consenso del Granduca Cosimo III dato ad un certo P. Don Bonaventura Carleschi stato Maggiore per molti anni in tempo appunto, che cessò la Giurisdizione del Podestà di Bibbiena, e può darsi che non riportasse qualche rescritto, giacchè godeva la grazia di quel Sovrano, ma di ciò non hanno gl'Eremiti alcuna memoria, e credono che nell'incendio seguito per ben tre volte al piccolo Archivio del Priore del Sacr'Eremo restasse dalle fiamme consunto.

Nel 1676 dunque cesso, come si disse, d'andare il Cancelliere di Bibbiena a render ragione a Moggiona, sebbene vi fù richiamato dal P. Maggiore a fare un Processo nel 1682. Il salario poi di lire 10 ogni sei mesi gli fù continuato fino a tutto il 1686 e non più oltre.

Gl'Atti antichi, dei quali s'è parlato, credesi che si conservassero nell'Archivio di Camaldoli, almeno i Criminali, perché ivi si riponevano dopo approvati, e spediti dal P. Maggiore. Ne si vedono esistere nella Cancelleria di Bibbiena perché non v'è memoria, che da quegli'Abitanti quando stavano sotto la Giurisdizione di quel Podestà si formassero atti civili, come si è detto.

Gl'Atti poi tanto Civili che Criminali, e Misti fatti dai Cancellieri pro tempore di Camaldoli dal 1676 fino al 1771 furono tutti rimessi sotto di 13 Aprile prossimo passato dal Cancelliere di Camaldoli in mano del Sig. Giudice di Poppi, che fù destinato dal Sig. Auditor Fiscale a riceverne la consegna.

Risposta all'accusa di piantare tabacco, di concedere la facoltà di portare armi e dell'assenza di un Messo e Sindaco dei malefici (pag 11) (b)

Eccellenza

Si da debito agli Eremiti di Camaldoli

1. Che nel territorio di Camaldoli il Padre Maggiore permette, e concede che si piantino il tabacco.
2. Che il Padre Maggiore conceda la facoltà di portar le Arme.
3. Che nel territorio di Camaldoli non vi è il Messo, e Sindaco de malefici

Al N. 1. Rispondono gli Eremiti, che nel territorio, parti e pertinenze del Sacro Eremo non è permesso piantarsi il tabacco a nessuno degli Abitanti, ne tampoco ai medesimi Religiosi, siccome vivono in comunità perfetta così i Superiori si provvedono ogni anno dall'Appalto di Firenze di quella quantità di tabacco, che gli può abbisognare conforme si può rilevare dall'attestato che si presenta sotto il num° 1., nell'istessa maniera si pratica per il sale, per il ferro, chiodagione. Ne vi sarà esempio da addursi, che gli Eremiti, e gli abitanti del Territorio sopradetto sino stati riconvenuti di avere tenuto mano alle robbe di contrabbando proibite dalle Leggi di S. A. R.

N 1 A di 28 Febbrajo 1773

Attestasi da me infrascritto computista all'Ufizio del Tabacco di Firenze, come RR. PP. del Sacro Eremo di Camaldoli levano ogni anno, e per loro consumo, dal magazzino del sopradetto Ufizio Libbre Novecento circa di tabacco in foglia, come apparisce dalle partite espresse nei Libri del medesimo Ufizio, et in fede

Carlo de ...

Al 2° Si risponde esser proibito a tutti gli Abitanti di portare, e tenere le Arme da fuoco in detti Territori, eccettuate le Guardie che separatamente, e unitamente vanno girando, non tanto per procedere contro i dannificatori, quanto ancora per impedire che non s'introduchino, ne per rimanere, ne per passare robbe di contrabbando, ed a queste tali Guardie, è stato sempre solito darsi la Licenza dal Padre Maggiore del Sacro Eremo, a condizione di usare le Armi puramente dentro il Territorio, e volendole usare fuori di detto Territorio prendono la dovuta Licenza da Firenze.

Al 3° Si risponde, che nel Territorio sopradetto vi è sempre stato, e vi è ancora di presente il Messo, e Sindaco, al quale vien dato di provvisione dalla Comunità di Moggiona quel tanto che dispongono gli Statuti di Moggiona; **ma dopo l'Editto stato affisso in Moggiona** non sono stati osservati in modo alcuno gli detti Statuti i quali furono consegnati, et esistono appresso il Potestà di Bibbiena

Da certo Ministro sono stati ricercati gli Eremiti se avessero voluto accordare di dare al Messo di Bibbiena quella provvisione, che sono soliti di dare alla guardia di Camaldoli, acciò detto Messo di Bibbiena potesse fare da Messo, e Sindaco di Moggiona, al che fù risposto, che il Guardia di Camaldoli è pagato da Camaldoli, come Guardia de Beni di Camaldoli; Ma come Sindaco e Messo per Moggiona deve pagarlo la Comunità di Moggiona, e non gli Eremiti.

Il Sacro Eremo, e suo Territorio, parti, e pertinenze da più secoli fù dichiarato per lo Spirituale nullius Diocesis, e il Maggiore pro tempore ordinario di esso territorio. Gli Eremiti fino da quei tempi tenevano appresso di loro una Persona Legale per agere in ogni occorrenza con il nome, e titolo di Cancelliere di Camaldoli, che dovea rogarsi de Contratti secondo le Leggi allora vigenti; Ma era tenuto di far copia autentica di qualunque istrumento interessante gli Eremiti da riporsi, e conservarsi nell'archivio di Camaldoli.

Segui nel ...Perezione dell'Archivio di Firenze, e gli Eremiti ad imitazione d'altri luoghi separati supplicarono, che per i contratti da rogarsi per il Sacro Eremo, e suo Territorio non fossero obbligati di fargli rimettere all'Archivio di Firenze, né ottennero la grazia in quella forma, che si legge nel qui unito foglio N°2; e non vi è esempio, che dal 1571¹¹ fino al giorno presente sia successo la minima difficoltà, o il minimo inconveniente in rapporto ai Contratti che sono stati rogati da Notaj per il Territorio di Camaldoli, e che ordinatamente si conservano nel rispettabile Archivio di quel Monastero sotto la custodia di un Religioso Sacerdote a ciò deputato, e con vantaggio, o sia minor dispendio dei contraenti.

¹¹ La data coincide con quella di istituzione del Libro de Partiti e Fatti del Comune di Moggiona di Camaldoli
Circolo di studio "Fidelitas Moggio" (AR20050247)

Desiderano dunque i PP Eremiti che resti illeso questo loro privilegio per le ragioni suddette.

N° II

Fede per me Infrascritto Cancelliere del Pubblico, e Generale Archivio Fiorentino come al libro di Partiti primo segnato di Lettera A: esistente nella Cancelleria di detto Archivio apparisce a pag 45 l'approssima deliberazione

Adi 20 di Dicembre 1571

I Magnifici SS. Conservatori dell'Archivio Pubblico Fiorentino insieme adunati nel luogo solito della loro Residenza, avendo visto la Informazione per loro SS.ie fatta sopra le preci delli M.to R.di Maggiore, e Romiti del Sacro Eremo di Camaldoli dalla quale in Filza di memoriali n° 94 appresso il benigno rescritto di S. A. del quale in calce di quelle che dice = concedesi per le cose loro proprie = con la debita segnatura Ita est, et considerato diligentemente il tutto servati messo, et ottenuto il partito, deliberorno, et deliberando ordinorno concedersi et così permessono, e concessono che detti RR. Padri, e loro Cancelliere possi tenere un Protocollo appartato da quello dell'Archivio, et in esso notare, e scrivere tutti i contratti che lui rogherà infra quelli delle cose loro proprie e di loro Jurisdizione, e sudditi, purchè non v'intervenghino Persone sottoposte a loro Altezze ne vi si tratti in modo alcuno dell'interesse loro, o di Beni esistenti, et posti nel felice dominio di Firenze, et che di simili contratti non sieno tenuti rimettere le copie all'Archivio, e tanto comandorno osservarsi in tutto, e per tutto secondo la disposizione di detto rescritto, et non altrimenti

Abbiamo qui dunque riportato il documento che consente agli Eremiti di tenere un proprio protocollo. E' dell' anno 1571 e coincide con la data di inizio di scrittura del Libro de Partiti e Fatti del Comune di Moggiona.

18 Febbraio 1773 (a)

Il perché dei nuovi Statuti

Memoria havuta da tenersi con segretezza

fatta da S. G. Neri a S. A. R.

...Ma siccome detti Monaci hanno presentata in questa occasione gli Statuti di Moggiona fatti già l'anno 1382 – i quali **per la circostanza variata de tempi hanno bisogno essere riformati, e piuttosto totalmente rifatti di nuovo** come riconobbe anco la Camera delle Comunità nella sua relazione de 9 Luglio 1771 -, ed avendomi V. A. R. commesso questa nuova compilazione di detti Statuti sotto di **12 Agosto 1771** – mi do l'onore di rimettergvene la proposizione annessa alla presente relazione

Pubblicandosi questa nuova compilazione di Statuti sarà rimediato all'incertezza che cagionava la nunciata notificazione fatta pubblicare dall'Auditor Fiscale e sarà rimediato al timore de Monaci venendo provisto, che le Leggi Generali del Gran Ducato vi si debbino osservare in quanto non ripugnano ai Privilegi legittimi di quel Territorio ottenuti e confermati dalla R. A. V.

Mi pare con ciò d'aver soddisfatto alla commissione di cui V. A. R. mi ha onorato; implorando il suo benigno compatimento mi risegno col più profondo rispetto di V. A. R.

18 Febbraio 1773

Il cerchio si stringe (a)

Supplica presentata da Don Michele da Firenze, Maggiore dell'Eremo di Camaldoli
a Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo
10 settembre 1773

Altezza Reale

D. Michele da Firenze umilissimo servo e suddito dell' A. R. V. al presente Maggiore degl' Eremiti di Camaldoli con profondissimo rispetto rappresenta che il suo Ordine trovasi nella **massima costernazione** per le varie molestie, che per ogni parte dai Popoli circonvicini, e da altre persone gli vengono inferite, e minacciate conforme si accenna nella Memoria inserita in questa umilissima Supplica.

E siccome lo stato attuale ha bisogno di un provvedimento correlativo a sedare i disordini, e a purgare quella macchia di usurpazione, la quale tanto affligge, e arreca tanta ingiuria al Corpo della Religione. E siccome tal provvedimento, che abbracci e termini in una sol volta ogni questione, e rimuova ogni incertezza non può derivare che dalla autorità suprema della R. A. V.

Perciò genuflesso al Regio Trono a nome di tutto l'Ordine con ogni sentimento alla più umile rassegnazione, e fiducia nella Pietà, e Clemenza di V. A. R. supplico

1° a permettere che si espongano quelle memorie, e quei fatti per mezzo dei quali nella loro estensione possa darsi schiarimento a tutte le incertezze.

2° a volersi degnare, corresponsivamente all'osservazione più minuta di tali memorie, e fatti da prescrivere quel provvedimento che sembrerà più conforme alla giustizia, e che finisca affatto ogni attacco di querele, e questioni.

3° che intanto non venga innovata cosa alcuna in svantaggio degl' Oratori, che alla Grazia.

Memoria unita alla supplica

Lo stato in cui al presente ci ritroviamo è affatto incerto, venendo disturbati da ogni parte contro le intenzioni benefiche di V. A. R.

Noi siamo attornati da cento difficoltà, che perturbano la vita solitaria, e religiosa, e ne imploriamo il riparo dalla Sovrana Beneficenza.

Sotto il di **16 Luglio 1773** fummo richiesti dal Cancelliere della Comunità di Poppi di render conto delle ragioni per le quali

1° **Ritenghiamo la Privativa delle Pasture nel circondario di Moggiona, come se questa Privativa, o il diritto del pascolo appartenesse agli uomini di Moggiona, e Noi fossimo usurpatori delle altrui sostanze, e diritti.**

2° **Siam richiesti a mostrare i Titoli per i quali ritenghiamo un estensione di Terreni, la qual si pretende che parimenti abbiamo usurpata a quella che essi chiamano Comunità di Moggiona.**

3° **Siamo addebitati di erogare ingiustamente, e a nostro vantaggio il prodotto del mulino esistente nel territorio di Moggiona,¹² quasi che, o noi lo abbiamo usurpato, o non siano chiare le ragioni per cui lo abbiamo sempre ritenuto.**

4° **Che si permettano per ragione di questo mulino, vessazioni e rigori estremi.**

5° **Che ingiustamente noi si esiga una responsione di lire cento annue.**

6° **Che ritenghiamo indoverosamente i libri riguardanti gli Uomini di Moggiona.**

Nel di **5 Agosto (1773)** parimente dal Cancelliere di Poppi ci furono fatte altre dimande le quali ci posero in gravissima costernazione, non sapendo quale oggetto potessero avere, e quanto svantaggio potessero arrecarci.

1° se il Territorio di Moggiona sia per tutte le parti chiaramente, e concordemente confinato.

2° se la confinazione risulta da termini o altri segni.

3° se esista qualche riscontro di detti termini, o sia descrizione de confini di Moggiona.

4° se i confini di Moggiona siano stati modernamente dilatati.

5° di che estensione possa essere all'incirca il territorio di Moggiona.

6° se in detto territorio si trovino terreni coltivati a grano, vino, olio e se i medesimi siano lavorati da contadini mezzaioli o per mezzo di opere.

7° se si trovi qualche Libro di Estimo antico di Moggiona, oppure la notizia dell'esservi una volta stato.

8° se vi è stato una volta e in che maniera sia mancato.

9° se in Moggiona vi sia un corpo di Comunità, o rappresentanti la medesima.

10° se questa Comunità abbia terreni suoi propri, o altri beni stabili, e qual uso se ne faccia.

11° se gli abitanti posseggono dei terreni in proprio nel recinto della Comunità suddetta, ovvero se tutto il terreno sia posseduto in proprio da Monaci Eremiti di Camaldoli, o sia di loro dominio, e pertinenza.

12° se vi sia imposizione di Dazio, o altra gravezza per supplire alle spese pubbliche, e come sia stato regolato per il passato questo territorio.

¹² il riferimento dovrebbe essere relativo al Mulino della Rena visto che quello di Moggiona porta la data 1786
Circolo di studio "Fidelitas Moggio" (AR20050247)

Sotto di **25 Maggio (1773)** il Cancelliere Maggiore della Camera Granducale ci fece una intimazione a produrre in forma autentica i Titoli, e documenti per i quali si godono le Bandite di caccia e pesca.

Oltre ciò sono convenute dal Tribunale di Poppi le guardie De' beni della Religione controvertendosi loro nell'estensione del Sacro Eremo, e sue appartenenze l'uso dell'Arme, che sempre han ritenuto con la semplice facoltà accordatagli dalla Religione.

Di più certi malviventi di Moggiona impunemente fanno pascolare i loro bestiami nei riservi del Sacro Eremo.

E non dubitano d'ingiuriarci, e arrecarci grave danno tagliando nella nostre macchie legnami a capriccio.

Altre persone son giunte perfino all'eccesso d'invadere i nostri beni coll' occulta e repentina mutazione di strade per alterare e confondere i confini.

Se le nostre guardie procurano esercitare il loro officio, vien loro usata ogni resistenza.

Se queste guardie ricorrono al Tribunale di Bibbiena vengono disprezzate, e non curate, non venendo loro prestata quella fede, che loro accorda lo Statuto di Moggiona.

L'oste di Moggiona recusa pagare con manifesto disprezzo della Religione la tenue somma di lire 25.

Non può omettersi, che ritornano liberamente ad abitare diversi malviventi, che già erano stati discacciati dal Circondario del Sacro Eremo, e appena può immaginarsi quanti danni possono arrecarci gli inconvenienti che ne seguono, infestando gli abitanti, seminando le discordie, e giungendo ancora al segno d' insidiare l'onestà delle donne per ragione della quale si sentono i reclami de' parrochi, e i lamenti de domestici.

Il dispregio è giunto ancora a tal segno che abbiamo sofferto ancora nelle nostre Agenzie l'ingiuria di vederci devastati e sciupati perfino i frutti i più innocenti con poco o niun profitto dei dannificanti.

...Tanti mali e tante molestie che perturbano la nostra quiete, e che vanno ad arrecare tanto danno ai nostri interessi ci pongono nella necessità d'implorarne dalla Clemenza di V. A. R. un riparo.

E siccome tanti mali ci vengono cagionati col pretesto di varie ragioni caratterizzandoci per usurpatori, e siccome tante richieste, e quesiti a noi fatti richiedono in sostanza uno schiarimento di quanto noi crediamo che ci appartenga per determinare sul certo i confini, le privative, i titoli, e le altre prerogative così ci troviamo nella necessità d'implorare da V. A. R. che dia un provvedimento il quale ci restituisca alla nostra quiete.

Quel provvedimento potrà darsi più sul sicuro qualora V. A. R. si degni di esaminare quanto noi umilieremo al Trono per dissipare ogni incertezza, e togliere tutte le dubbiezze e difficoltà premesse nei quesiti fatti dalla Cancelleria di Poppi, e da altri Ministri e **le pretensioni degli Uomini di Moggiona**, e di altri Particolari.

Siccome a Noi pare che nell' esporre vari fatti insieme si possa dilucidare nello stesso tempo tutto ciò che ora ci viene opposto, e domandato con tanta insistenza da tante parti, e siccome a Noi pare che tutto nella stessa occasione si possa abbracciare e risolvere senza perdersi in una immensità di questioni che dovrebbero farsi in molti luoghi, e in molto tempo.

Così preghiamo con la massima umiltà e rassegnazione V. A. R. acciocchè voglia degnarsi di ordinare, che per ora non sia rinnovata cosa alcuna in nostro svantaggio, e voglia accordarci tanto tempo da potere maturamente opporre i fatti, sulla considerazione de quali possa formarsi un provvedimento stabile, e fermissimo per cui sia lontano ogni disturbo e per cui noi non dobbiamo più essere nella situazione de arrear molestia a V. A. Reale.

Presentato dal Presente Maggiore il Memoriale e ne riporto in risposta

Risposta

= Ho visto la sua memoria, portino le loro ragioni che io farò quel che è di dovere =

19 Ottobre 1776 (a)
Il Maggiore D. Matteo da Montalcino
cerca (*invano*)
di salvare almeno il Bosco

D. Matteo da Montalcino Umilissimo Servo, e Suddito di V. A. R. al presente Maggiore degli Eremiti di Camaldoli con profondissimo rispetto, e massimo ossequio in nome del suo ordine umilissimamente espone come avendo V. A. R. specialmente comandato con suo Regio Editto al di **2 Settembre** del corrente anno (1776), che i luoghi di **Moggiona**, e Badia Prataglia stati fin' ora separati, siano uniti, e facciano un sol corpo colla Comunità di Bibbiena a tutti gli effetti de regolamenti comunitatini.

Ha presentato il supplicante, che da chi è incaricato all'esecuzione del medesimo Regio Editto, si dubiti, che sotto i luoghi di Moggiona, e Prataglia si deva **comprendere anche il Bosco d'Abeti, e altri Alberi**, che formano il territorio particolare del Sacr' Eremo.

Essendo pertanto detto Bosco totalmente distinto, e separato da Territori de due Comuni di Moggiona, e Prataglia, come apparisce dall'essere stato il detto Bosco proprio del Sacr'Eremo alcuni secoli prima che al medesimo si acquistassero i detti due Ristretti, e come più chiaramente potrà provargli quando V. A. R. si degni permettere l'esibizione de Documenti, e non comandando V. A. R. nell'Editto, che detto Bosco e Territorio del Sacro Eremo sia riunito alla Comunità di Bibbiena, il che sarebbe di gravissimo danno al Monastero per le molte spese che annualmente si fanno dal medesimo per la piantagione, custodia, e mantenimento degli Abeti, ed altri Alberi necessari particolarmente per servizio del fuoco.

Supplicano perciò umilmente il Maggiore suddetto e tutti i suoi Religiosi per evitare qualunque pregiudizio, che V. A. R. per sua Somma Pietà, e Sovrana Clemenza si degni comandare che rispetto al detto Bosco, e Territorio del Sacro Eremo di cui se ne umilia la Pianta non sia fatta innovazione alcuna, che della Grazia

D. Matteo Eremita Maggiore di Camaldoli manu proprio
Presentato a S. A. R. il di **19 8bre 1776**

21 Ottobre 1776
La Contea di Moggiona è soppressa (a)

Estratta dalla Gazzetta Toscana Firenze **9 9bre 1776**

Sempre intento il provido nostro Sovrano nel sistema di tener tutti eguali sudditi de suoi felicissimi Stati, e di togliere affatto ogni avanzo di anarchia, e confusione di obbedienza ha emanato il seguente graziosissimo motu proprio relativo all'infrascritta Comunità per l'addietro sottoposta alla giurisdizione dei Padri Eremiti di Camaldoli.

Sua A. R. essendosi fatto render conto della natura, e qualità de Comuni ò ville di **Moggiona**, e della Badia Prataglia **situate nella Potesteria e Comunità di Bibbiena**, ed essendo rimasta pienamente informata della dipendenza de luoghi suddetti dalla sua Real Corona; **ordina e dichiara che i medesimi siano considerati a tutti gli effetti come il rimanente del Gran Ducato**, e siano sottoposti a tutte le Leggi, e Ordini niuno eccettuato, che si osservano nel resto dello Stato, come pure siano sottoposti senza distinzione, e Privilegio alcuno a tutte le Gravezze Pubbliche, Regie, e Comunitatine alle quali sono soggetti gli altri Territori dello Stato medesimo. In conseguenza di che l'Auditore della Camera delle Comunità, il Senator Soprassindaco, e Soprintendente alle medesime, la Camera Granducale, e chi altri occorre, parteciperanno gli ordini opportuni per la puntuale esecuzione delle presenti disposizioni.

Dato in Firenze **21 8bre 1776**
(riferimento Libro Moggiona pag. 32)

**Editti stati affissi e pubblicati in Moggiona
e alla Badia Prataglia il di 1° Xbre 1776 (a)**

Notificazione

Gli Illustrissimi Nostri Auditori della Camera GranDucale in esecuzione d'ordine supremo al di **11 9bre** corrente fanno pubblicamente notificare, ...S. A. R con veneratissimo motu proprio al di **21 8bre 1776** - ha ordinato e dichiarato, che i Comuni, e Ville di **Moggiona**, e della Badia Prataglia situati nella Potesteria e Comunità di Bibbiena siano considerati a tutti gli effetti **come il rimanente del GranDucato**, e siano sottoposti a tutte le Leggi, e Ordini, niuno eccettuato, che si osservano nel resto dello Stato; come pure siano sottoposti senza distinzione, e privilegio alcuno a tutte le Gravezze Pubbliche, Regie, e Comunitatine alle quali sono sottoposti gli altri Territori dello Stato medesimo.

Indi segue

L'eccellentissimo Sig. Potestà per S. A. R. di Bibbiena in esecuzione degl'ordini statili trasmessi dagl' Illustrissimi Nostri Auditori della Camera GranDucale della Città di Firenze con loro lettera de 25 8bre 1776 - per il presente Editto fa pubblicamente intendere **a tutti i Capi di casa della Comunità di Moggiona**, a forma di motu proprio di S. A. R. nostro signore al di 21 8bre 1776 prossimo passato, che subito seguita la pubblicazione di detto motu proprio diano, e consegnino al Rettore e Rappresentanti la detta Comunità, **la nota vera e giusta** per via di portata in scritto di tutte le persone delle loro famiglie di qualunque stato, e condizione siano, si maschi, come femmine, piccoli, e grandi, che si trovano negli Stati del GranDucato di Toscana e fuori di essi, ponendo l'età di ciascuna persona. Come ancora detti Capi di Casa diano la nota di tutte le bestie da cacio, grosse, e minute, et anco di quelle che fossero fuori purchè dette persone, e bestie siano solite abitare, state, e tornate in detto loro comune, e villa con porre in detta portata il nome della chiesa di cui sono Popolani, con la comminazione che non dando detti Capi di Casa detta portata o non dandola giusta e vera irremissibilmente castigati e condannati in pena di lire cinquanta per ogni persona, o bestia che mancasse conforme dispone la Legge Generale del sale pubblicata il di 2 Xbre 1701-,

Francesco Nacchianti Notaio Civile

**13 Gennaio 1777
Sul sale (a)**

(A seguito di una supplica del popolo di Badia Prataglia)

S. A. R. vuole che tanto nel Comune di **Moggiona** quanto in quello di Badia Prataglia **sia somministrato il sale rosso di Volterra al prezzo di lire sei soldi otto e denaro uno lo staio di libbre quarantanove e mezzo**, e che vi sia rivenduto a due Crazie la libbra colla ritenzione di un oncia per ogni peso che non ecceda le libbre cinque, e non sia minore di mezza libbra, **dovendo stare a carico dei suddetti Comuni il salario del rispettivo Canoviere**.

Dato in Firenze li **13 Gennaio 1777**

**15 Maggio 1778 (a)
Risposta negativa alla supplica del 19 ottobre 1776 (si fa attendere 19 mesi)**

Al Sig. Cancelliere di Poppi

Essendo stato reso conto a S. A. R. delle Preci umiliate da D. Matteo de Mont'alcino Maggiore degli Eremiti di Camaldoli colla quale domandava che nella circostanza di doversi in ordine al motu proprio del **2 7bre 1776** descrivere all'estimo della Comunità di Bibbiena i luoghi di Moggiona, e Badia Prataglia non fosse fatta alcuna innovazione rispetto al Bosco, o Territorio del Sacro Eremo la Reale A. S. sotto di 4 stante si è degnato di rescrivere

S. A. R. dichiara, e in quanto facesse di bisogno ordina, che il Territorio, o circondario del Sacro Eremo di Camaldoli si abbia, e sia sottoposto alle disposizioni del regolamento particolare, e del motu proprio del di 21 8bre 1776 – **all'effetto di soggiacere a tutte le gravezze pubbliche, regie, e comunitatine-**

Lo che Ella potrà far noto al Maggiore degli Eremiti predetti, non meno che al Magistrato comunitatino e chi altri occorre per regola, e per l'esecuzione, e resta di VS.

**Firenze 15 Maggio 1778
Girolamo Cini Cancelliere**

**19 Ottobre 1778
Moggiona passa dalla Comunità di Bibbiena
alla Comunità di Poppi (a)**

Sua Altazza Reale considerando che i due Comuni, o ville di **Moggiona**, e della Badia Prataglia riuniti al regolamento al di 2 7bre 1776 alla Comunità di Bibbiena, **possino essere più comodamente uniti alla Comunità di Poppi** non tanto per la vicinanza, come ancora **per una maggiore facilità di accesso**, vuole et ordina che dal di **1° 9bre 1778** – in poi tanto il Comune di Moggiona, che quello della Badia Prataglia restino separati dalla Comunità di Bibbiena, e siano aggregati, e riuniti a tutti gli effetti voluti dai nuovi regolamenti comunitatini alla Comunità di Poppi, e l'auditore della Camera della Comunità partecipi gli ordini opportuni.

Data li **19 Ottobre 1778**

27 Novembre 1778
Il notaro di Bibbiena cessa di andare a Moggiona
sostituito da quello di Poppi (a)

Dalla segreteria delle Tratte sotto di **27 9bre 1778**

Da Lorenzo degl'Albizi, è stato scritto al Sig. Dott. Gerolamo Agnoloni Potestà di Bibbiena che S. A. R. fin sotto il 19 8bre prossimo passato si è degnato di unire i Territori di Moggiona, e Prataglia alla Potesteria di Poppi, e perciò in conseguenza **resta dispensato il notaro di Bibbiena di andare a Moggiona a far rendere ragione, ed in futuro vi deve andare il notaro Civile di Poppi.**

8 Marzo 1779
Privilegi uniformati al resto del Casentino (a)

S. A. R. con suo Benigno Rescritto del di **8 Marzo 1779** si è degnato dichiarare che **Moggiona**, e Badia Prataglia siano ammessi a tutti i Privilegi ed esenzioni del Casentino nelle contrattazioni tanto presenti, che future.